



SERVIZIO URBANISTICA - PROGETTI STRATEGICI - MARKETING - GESTIONE RISORSE UMANE - INFORMATICA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>N. 1213/ GEN</i> <i>N. 132/URMP</i> <i>Data 06/04/12</i>	Oggetto: Oggetto: Comune di Spinetoli. Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito al Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.71vas004 Tipologia: Altro Albo Beneficiari: NO
---	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1318 del 21.12.2010;

Atteso che il Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, proposta dal Comune di Spinetoli, quale Autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i;

Vista la domanda presentata dal Comune di Spinetoli, quale autorità procedente, con note prot.n.1574 del 22.02.2012, acquisita al protocollo al n.8565 del 23.02.2012, e con nota prot.n.1760 del 28.02.2012, acquisita al protocollo al n. 9236 del 28.02.2012 , di avvio della procedura di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al Piano in oggetto;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 06.04.2012 che viene di seguito riportato integralmente:

.....

PREMESSA

Con nota prot.n.1574 del 22.02.2012, acquisita al protocollo al n.8565 del 23.02.2012, e con nota prot.n.1760 del 28.02.2012, acquisita al protocollo al n. 9236 del 28.02.2012, il Comune di Spinetoli, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano in oggetto, unitamente alla seguente documentazione, indicando i soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- N. 1 copie del Rapporto Preliminare Ambientale e del Piano in formato cartaceo;
- N. 4 copie in formato digitale del Rapporto Preliminare Ambientale e del Piano.
- Scheda di sintesi conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010;
- Verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 03.11.2011.

Con nota prot. n. 9894 del 02.03.2012 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ha inviato il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA):

La variante in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, ha ottenuto i seguenti pareri:

1. **L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM)**, con nota prot.n. 14119 del 04.04.2012 ha espresso parere favorevole, in merito alla verifica di assoggettabilità di che trattasi, confermando il parere espresso, in data 24.11.2011 con prot.n.45914, in riferimento alla riunione della Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Spinetoli, in data 03.11.2012, di seguito riportato:

In relazione alla conferenza dei servizi in oggetto indicata, per quanto di ns. competenza e conoscenza, sul REGOLAMENTO ANTENNE COMUNE DI SPINETOLI si comunicano le seguenti osservazioni:

1. Art. 3, comma 1 art. 87 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 è stato successivamente modificato dall'art. 1 della Legge 22 maggio 2010, n. 73 ovvero dopo l'art. 87 e stato inserito l'art. 87-bis.

Di questo occorrerebbe tenerne conto nella stesura del comma 1), dell'art. 3.

2. Art. 11, comma 2): "Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. "

La dicitura "i limiti di esposizione e i valori di attenzione" secondo lo scrivente è errata, sarebbe da sostituire con " i limiti di esposizione o i valori di attenzione ".

3. Art. 15, comma 3): " La comunicazione e inviata all'ARPAM, All'ASUR n. 5 e al Comune che ha rilasciato lotto autorizzativo, per le verifiche di competenza." Ebbene, fart. 3, comma 10) della L.R. n. 25/2001 stabilisce:

" Per ciascun impianto concesso il soggetto gestore dovrà dare, entro quindici giorni dell'attivazione apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione s inviata all'ARPAM a al Comune che ha rilasciato la concessione omissis".

Ora chiedo: e il caso di modificate una Disposizione Regionale, peraltro già consolidata. A chi scrive ciò non sembra opportuno.

Nessuna osservazione si ha da esprimere in merito al lavoro svolto dalla Soc. POLAB.

Sperando di aver apportato un pur modesto contributo alla stesura del regolamento.

2. **L'ASUR Marche AV n.5**; ha espresso con prot.n.18249 del 02.04.2012 il parere in merito alla verifica di assoggettabilità di che trattasi, seguito riportato:

con riferimento all'oggetto di significa che la documentazione trasmessa evidenzia la competenza valutativa dell'ARPAM, così come significato anche dalla S.V. nella nota dell'Amministrazione Provinciale emarginata- per quanto riguarda questo SISP si è del parere che il regolamento proposto sia in linea di massima condivisibile, seppure con la raccomandazione di considerare anche l'esistente così da particolareggiare la suddetta

pianificazione sotto l'aspetto della Caratterizzazione Territoriale a fini di tutela sanitaria della popolazione residente.

3. **Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli Piceno** nei termini previsti dalle norme vigenti, con nota prot.n.274930 del 22.03.2012, ha espresso parere favorevole in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

Il Comune di Spinetoli ha inviato, unitamente alla documentazione di rito, il verbale di una riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 03.11.2011 dal quale risultano invitati i gestori di radiotelefonia, l'ARPAM, l'ASUR, le associazioni ambientaliste ed i comitati di cittadini. Dal medesimo verbale si evince che la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole, al Piano delle Antenne, condizionato all'acquisizione del definitivo parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASUR.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che il Comune di Spinetoli è sia Proponente che Autorità Procedente.

Il Regolamento in esame rappresenta un quadro di riferimento per la localizzazione di impianti di telefonia e quindi di interventi soggetti a procedura di VIA ai sensi della L.R.n.7/2004 (allegato B2 categoria 5 lettera r). L'Autorità Competente è la Provincia di Ascoli Piceno.

Il regolamento non interessa aree ricadenti in SIC, ZPS né territori ricadenti in Parchi o Riserve e pertanto non risulta necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR n.375/97.

Gli interventi previsti nel Piano risultano conformi al PRG vigente non ricadono in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 o in zone sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267/23 e/o all'art.11 della L.R. 6/2005, ma interferiscono con aree vincolate dal PAI Tronto.

Alcuni interventi ricadono altresì in ambiti di tutela stabiliti dal PRG in adeguamento al PPAR ma gli stessi risultano esenti ai sensi dell'art.60 delle NTA del PPAR in quanto opere di urbanizzazione primaria di cui al D.Lgs n.259/2003.

DESCRIZIONE DEL PIANO

Il Piano composto da una relazione tecnica, un regolamento e da una planimetria di ubicazione dei siti, ha l'obiettivo di disciplinare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
- b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
- c) minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile;
- d) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.

Il Piano si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrello e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile, installati nel territorio del Comune di Spinetoli.

La planimetria allegata al regolamento, costituisce il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di cui al successivo art. 6. Tale planimetria riguarda esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per le telefonia mobile. Sarà vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dei siti individuati nella planimetria.

Il piano della telefonia mobile coinvolge sei aree del territorio comunale. Allo stato attuale gli impianti esistenti non presentano pericolosità accentuate ad eccezione dell'antenna posta a Pagliare del Tonto in via Buonarroti per la quale viene prevista una modifica e dell'antenna posta a sud dell'edificato di Pagliare del Tronto sul magazzino di proprietà del comune per la quale si propone la delocalizzazione.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del piano, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Fermi restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all'art. 7 comma 2° lettere a) e b) della L.R. 13/11/2001 n. 25 e, tenuto conto delle precisazioni espresse in merito dal servizio legislativo della Regione Marche prot. Regione n. 1194 del 13/01/2005 e prot. Regione n. 125846 del 12/06/2006, sulla base della procedura esperita in applicazione dell'art. 5 comma 2° della medesima legge, i siti nei quali è consentita l'installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati nella planimetria allegata costituente il piano triennale di localizzazione.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DRR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

Normativa di riferimento

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ART. 8: "Competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni".

Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199)

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei effetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".

Decreto legislativo n. 259 1 agosto 2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche.

L.R 13 novembre 2001, n. 25 Articolo 5 (Regolamenti comunali)

1.1 Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di programmazione urbanistica.

2.1 Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicono apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 delta legge 7 agosto 1990, n. 241.

L. R. 6 aprile 2004, n. 7 (e succ. modifiche di cui alla L.R. 6/2007)

Articolo 4(Norme urbanistiche)

4. Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica a di assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6, Articolo 18

1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:

a) presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o delta destinazione dei suoli;

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92143/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 20011421CE.

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 n.259

Art. 86 (infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assoggettabilità

Caratteristiche del Piano delle antenne criterio 1 A) Quadro di riferimento per altri settori

Estensione: il piano territoriale riguarda tutto il territorio comunale (superficie totale kmq 12.41), ma regolamenta 3 aree puntuali dove sono localizzate le SRB e 3 aree puntuali dove si prevedono nuovi siti o delocalizzazioni di siti esistenti.

Diretta connessione con strumenti applicativi: il piano non ha una diretta connessione con altri strumenti applicativi; difatti una volta approvato sarà subito applicativo per le installazioni di cui al D. Lgs.259/2003.

Risorse finanziarie coinvolte: L'attuazione del p/p non prevede l'impiego di risorse finanziarie pubbliche. Tenendo conto della notevole estensione territoriale del piano e viste le relazioni con le attività economiche e produttive, il criterio 1.A "Quadro di riferimento per altri settori" risulta pertinente.

Criterio 1.B) Grado di influenza del p/p con altri piani o programmi anche gerarchicamente ordinati

Il piano antenne riguarda esclusivamente l'installazione di antenne di telefonia mobile e quindi non risulta influenzare altri piani o programmi anche gerarchicamente ordinati. Naturalmente in fase di stesura di piani urbanistici generali e/o attuativi sarà necessario valutare l'eventuale presenza di impianti come qualsivoglia altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. In relazione a piani sovraordinati quali PPAR, PIT e PTCP non si hanno particolari influenze considerato che il piano antenne ha valutato prioritario l'inserimento di SRB in zone non a vincolo paesistico ambientale.

Criterio 1.C) Integrazione delle considerazioni ambientali e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio

In relazione a tale problematica si è dell'avviso che riuscire a predisporre un documento dettagliato che consiste nella corretta individuazione dei siti idonei ad ospitare antenne per radiotelefonia mobile in relazione all'intero territorio comunale rientri tra gli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile.

Dalla analisi della relazione tecnica si evince che:

- nel piano della telefonia si esprime la volontà da parte della amministrazione comunale di regolare la localizzazione di impianti per garantire un servizio di pubblica necessità introducendo criteri di compatibilità urbanistica ed ambientale

- vanno perseguiti gli obiettivi di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione alla radiazione elettromagnetica.

Si è dell'avviso pertanto che il p/p in merito al criterio 1.C sia pertinente.

Criterio 1.D) Problemi ambientali pertinenti al PACD

La localizzazione delle antenne ha come primo effetto rilevabile sull'ambiente, la modifica della distribuzione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale.

E' utile precisare che solo una parte dell'inquinamento elettromagnetico presente in ambito urbano è il prodotto delle radiofrequenze (RF), (relative agli impianti di telefonia cellulare), quale risultato delle emissioni prodotte dalle frequenze estremamente basse (ELF) tipiche degli elettrodotti e dalle microonde (MW). In base ai risultati ottenuti dall'OMS i campi elettromagnetici statici, a frequenze estremamente basse, a radiofrequenze e microonde di elevata intensità, possono costituire un rischio per la salute dell'uomo a causa del riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da essi prodotti. E' evidente che la localizzazione delle antenne di telefonia mobile interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano e quindi rispetto alla distribuzione dei suoi abitanti.

del rischio legato alla salute dei residenti. L'obiettivo di una riduzione dello stesso attraverso il contenimento dell'esposizione deve cioè affrontare necessariamente il problema della localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della sostenibilità delle scelte. Pertanto il criterio 1.D "Problemi ambientali pertinenti al p/p" risulta pertinente.

Criterio 1.E) Rilevanza del p/p nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale

Il piano antenne, sebbene tenga in ampia considerazione le problematiche ambientali non viene promosso in attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale. Per questo motivo il criterio 1.E "Rilevanza del p/p nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale" non risulta pertinente.

Descrizione del Piano - Criteri generali del piano

Il piano intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

Il piano comunale per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile e degli apparati di telecomunicazioni in generale è uno strumento previsto dalla Legge regionale n. 25 del 13 novembre 2001.

Attraverso il piano, l'amministrazione comunale attua la vigente normativa regolando la localizzazione e fornendo indicazioni per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo generale di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi.

Con il D. Lgs. n. 259 del 2003 la rete di comunicazione elettronica è stata equiparata ad un'opera di urbanizzazione primaria, pur rimanendo le reti di proprietà dei singoli gestori. Esiste tuttavia un apparato normativo nazionale che introduce limiti di esposizione ed obiettivi di qualità rispetto alle emissioni elettromagnetiche che si estendono e comprendono anche gli effetti che si ripercuotono sull'ambiente in seguito alla localizzazione di stazioni base per la telefonia mobile.

La Legge regionale n. 25/01, in attuazione della normativa nazionale, pone in capo ai comuni la necessità di regolamentare l'attività di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile ai fini della riduzione dei rischi connessi con l'esposizione alla radiazione elettromagnetica da queste prodotta.

Quadro pianificatorio e programmatico

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento del piano antenne, i piani e programmi ad esso pertinenti sono i seguenti:

Piano Paesistico Ambientale Regionale

Piano di Inquadramento Territoriale

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Regolatore Generale del Comune di Spinetoli

Strategia Regionale d'Azione Ambientale per la Sostenibilità

Gli interventi regolamentati dal piano hanno natura di trasformazione urbanistico-edilizia ma non interferiscono con la normativa urbanistico-edilizia comunale né con l'assetto territoriale definito nel

PRG. Infatti tale Regolamento di localizzazione non comporta variazione della normativa tecnica di attuazione del PRG né del Regolamento Edilizio Comunale (REC) non costituendo in se uno strumento urbanistico di attuazione. Si è davanti ad un piano di natura "sovraordinata" di pianificazione comunale di recepimento di norme statali (la legge n. 36/2001) e regionali (L.R.n.25/2001) che verrà approvato in unica fase come regolamento comunale dotato di planimetria di dettaglio contenente la localizzazione degli impianti.

Ambito di influenza ambientale e territoriale

L'ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall'insieme dei temi/aspetti ambientali con cui il piano interagisce, determinando, come conseguenza impatti. L'ambito di influenza territoriale del piano antenne in particolare è costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi tali impatti ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell'area stessa. Si fa notare che esso non coincide con l'ambito di intervento territoriale del piano, e cioè con l'area pianificata che è tutto il territorio comunale. Nella relazione allegata al presente rapporto preliminare sono stati valutati preliminarmente tutti gli impatti elettromagnetici per tutte le SRB allo stato attuale e dopo le azioni previste dal Piano in esame.

Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo

ASPETTO AMBIENTALE	POSSIBILE INTERAZIONE DEL PIANO	SI / NO
Biodiversità	1) Il P/p può modificare lo stato di conservazione di habitat? 2) Il P/p può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche? 3) Il P/p può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico? 4) Il P/p può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	NO NO NO NO
Acqua	5) Il P/p può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? 6) Il P/p può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? 7) Il P/p interferisce con le risorse idriche sotterranee? 8) Il P/p può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)? 9) Il P/p può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? 10) Il P/p può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO NO NO NO N° NO
Suolo e sottosuolo	11) Il P/p può comportare la contaminazione del suolo? 12) Il P/p può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc.)? 13) Il P/p può incidere sul rischio idrogeologico? 14) Il P/p può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e qualitativi? 15) Il P/p può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	NO NO NO NO NO
Paesaggio	16) Il P/p inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	SI

	17) Il P/p prevede interventi sull'assetto territoriale?	NO
Aria	18) Il P/p può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	NO
	19) Il P/p può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria)?	NO
Cambiamenti climatici	20) Il P/p comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO ₂ ?	NO
	21) Il P/p comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO
	22) Il P/p prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO
Salute umana	23) Il P/p prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	SI
	24) Il P/p può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	SI
	25) Il P/p può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	NO
Popolazione	26) Il P/p può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO
Beni culturali	27) Il P/p può comportare il degrado di beni culturali?	NO
	28) Il P/p prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO

Ambito di influenza territoriale

Sulla base delle interazioni individuate e della portata delle trasformazioni previste, si può affermare che l'ambito di influenza territoriale del regolamento si estenda a tutto il territorio comunale.

Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, sono state analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione. A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura.

Obiettivo del piano delle antenne per la telefonia mobile è rispondere alle due istanze contrapposte:

- . la protezione dalla radiazione elettromagnetica;
- . la diffusione della rete di comunicazione elettronica.

Da una parte quindi vi è l'obiettivo generale di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione ai campi elettromagnetici, dall'altra vi è un contestuale obiettivo generale di tutela delle qualità del paesaggio e del beni architettonici nelle loro componenti visuali e storico architettoniche.

Il piano della telefonia mobile assume un importante rilievo da un punto di vista ambientale sia perchè determina effetti rilevanti sul livello di inquinamento elettromagnetico delle diverse parti di territorio comunale sia perchè determina una trasformazione del territorio.

L'interazione con le componenti del sistema ambientale risulta contenuta, in considerazione soprattutto delle caratteristiche degli interventi di trasformazione territoriale relativi alla installazione delle antenne. Normalmente le antenne per la telefonia mobile sfruttano immobili esistenti o si appoggiano a strutture di ridotte dimensioni a terra. Per questa ragione non sono

ipotizzabili significativi impatti sui sistema delle risorse naturali e in particolare sulla tutela della loro integrità.

Pertanto possono considerarsi trascurabili gli effetti in termini di consumo di suolo mentre è necessario approfondire e valutare attentamente gli effetti che le aree di localizzazione previste possono avere sul sistema infrastrutturale, è necessario valutare attentamente se le nuove localizzazioni determinano la necessità di un adeguamento della dotazione di infrastrutture e quindi un ulteriore consumo di suolo. Rispetto al regime di tutele definito nel piano urbanistico generale la localizzazione delle antenne per la telefonia interferisce in tre direzioni:

1. come attività di trasformazione urbanistico-edilizia con il sistema dei vincoli definiti nelle norme, di tutela paesistica e del patrimonio storico architettonico;
2. come fonte di rischio legato all'inquinamento elettromagnetico prodotto con il sistema della residenza esistente e di previsione;
3. come costruzione con il sistema della tutela idrogeologica ed ambientale.

Il piano delle antenne regolamenta un settore molto limitato di attività i cui effetti principali sull'ambiente sono rappresentati dalla modifica del livello di inquinamento elettromagnetico presente in città. L'installazione di stazioni base per telefonia mobile, la concentrazione di antenne, la loro localizzazione rispetto agli insediamenti abitativi produce effetti diversi in termini di distribuzione dei livelli di elettromagnetismo e quindi del rischio ad esso connesso per gli abitanti.

L'attività di controllo ambientale e di monitoraggio risulta quindi essenziale mentre diviene centrale il principio di precauzione per definire gli obiettivi di qualità da perseguire: in mancanza di dati scientificamente certi ed in presenza di una forte percezione di rapporti di causalità tra rischi per la salute umana e radiazioni elettromagnetiche.

Il piano deve quindi confrontarsi principalmente con la dimensione urbanistica affrontandola necessariamente in termini di compatibilità con le norme stabilite dal PRG per quanto attiene la tutela delle risorse territoriali, paesistiche e storico architettoniche. Ai fini della valutazione degli impatti ambientali verranno prese in considerazione solo le nuove implementazioni, sia nel caso in cui servano a delocalizzare impianti preesistenti, sia nel caso in cui servano a nuove installazioni. Per ciascuna di esse è necessario provvedere alla valutazione secondo quanta previsto nel PRG in termini di tutele, vincoli e/o prescrizioni.

La Valutazione Ambientale Strategica del piano prende in considerazione solo quegli obiettivi generali di sviluppo sostenibile con cui è possibile riscontrare una effettiva interferenza delle azioni messe in campo dal piano valutandola qualitativamente. La funzione di questa analisi è quella di rendere la componente ambientale una dimensione del piano stesso al pari di quella economica o tecnica. Questa funzione non esaurisce il ruolo del processo valutativo: esso infatti deve affiancare il piano nel suo concreto attuarsi.

Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali

In riferimento ai temi ambientali ed ai settori di governo pertinenti, possono essere individuati i seguenti "possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano antenne":

Paesaggio: Assicurare la qualità dell'ambiente nella pianificazione territoriale e paesaggistica realizzando le SRB in zone urbanizzate.

Salute umana: Ridurre e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici garantendo il rispetto della normativa e se necessario depotenziando gli impianti esistenti.

La definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale

Nel modo in cui è stato strutturato, il piano della telefonia mobile definisce sul territorio comunale:

- le installazioni esistenti la cui collocazione attuale è idonea rispetto ai principi generali della normativa vigente;
- le nuove localizzazioni che individuano aree ottimali per la collocazione di nuove antenne che rispondono ad esigenze di natura tecnica, a raccomandazioni di carattere normativo, ad obiettivi di carattere settoriale e a pressioni derivanti dalla popolazione coinvolta.

Nella scelta delle nuove collocazioni emergono con forza i seguenti orientamenti per le scelte di piano:

- ° contenimento delle interferenze con aree residenziali per il principio di precauzione anche in

assenza di situazioni di superamento dei limiti.

- esigenze di tutela paesistica rispetto ad aree di particolare pregio ambientale o sottoposte a tutela paesistica o di particolare valore storico architettonico: ogni scelta localizzativa deve tener conto della eventuale presenza di particolari tipi di vincoli a tutela dei valori paesistici e culturali del paesaggio.

Descrizione del contesto

Il piano coinvolge sei aree del territorio comunale. Allo stato attuale gli impianti esistenti non presentano pericolosità accentuate ad eccezione dell'antenna posta a Pagliare del Tonto in via Buonarroti per la quale viene prevista una modifica e dell'antenna posta a sud dell'edificato di Pagliare del Tronto sul magazzino di proprietà del comune per la quale si propone la delocalizzazione.

Probabili relazioni causa-effetto tra le previsioni del piano antenne ed i settori di governo

Il Settore di governo analizzato è l'Urbanistica con l'obiettivo del corretto insediamento delle SRB sul territorio analizzando quali possibili interazioni e possibili effetti sull'ambiente l'aumento del grado di inquinamento elettromagnetico determinato dalla garanzia della copertura di rete correlata alla protezione delle aree sensibili comunali. Analizzando i seguenti elementi: criteri dell'attività svolta, analisi dello stato attuale delle reti, formulazione del Piano Territoriale, obiettivo di minimizzazione, cositing, pianificazione, siti ipotizzati per lo sviluppo della rete.

Sono state esaminate le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto della probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, del carattere cumulativo degli effetti della natura transfrontaliera degli effetti, dei rischi per la salute umana o per l'ambiente dell'entità ed estensione nello spazio degli effetti della dimensione delle aree interessate del valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata e degli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale.

Verifica preliminare della significatività degli effetti

La verifica, riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessati dagli stessi, consente di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti sull'ambiente individuati in particolare sono stati ritenuti pertinenti:

Criterio: Carattere cumulativo degli effetti

Tale criterio è stato sviluppato tenendo conto delle possibili interazioni:

- tra più azioni o previsioni contenute nel piano antenne
- tra azioni o previsioni contenute nel regolamento con pressioni di diversa origine che agiscono sullo stesso ambito di influenza territoriale del regolamento.

L'interazione sull'ambiente (ed in particolare sulla salute umana) è stata analizzata nella relazione allegata dove gli impatti elettromagnetici sono cumulati negli effetti tra le SRB vicine ottenendo livelli dichiarati compatibili ed ammissibili, normalmente più bassi di quelli attuali.

Criterio: Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Tale criterio è stato sviluppato al fine di tenere in considerazione la possibilità che dall'attuazione del piano derivino o possano derivare:

- un basso rischio di incidenti
- un basso aumento dei rischi naturali associati al territorio oggetto del piano

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visto il parere favorevole espresso dall'ARPAM, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alle ipotesi di localizzazione e delocalizzazione previste nel Piano.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile proposto da Comune di Spinetoli ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Vengano integralmente recepiti i contenuti dei pareri espressi dagli SCA sopra riportati e segnatamente quelli espressi dall'ARPAM il 24.11.2011 con prot.n.4591 e dall' ASUR Marche Area Vasta n.5 con prot.n.18249 del 02.04.2012;

,,,,,,,,,,

”

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

1. l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile proposto da Comune di Spinetoli ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - ° Vengano integralmente recepiti i contenuti dei pareri espressi dagli SCA sopra riportati e segnatamente quelli espressi dall'ARPAM il 24.11.2011 con prot.n.4591 e dall' ASUR Marche Area Vasta n.5 con prot.n.18249 del 02.04.2012.
2. gli atti di approvazione della variante al PRG vigente dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Spinetoli; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/10, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
4. di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce alcun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. UNDICI pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente
(VAGNONI DOTT. DOMENICO)